

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI PER PENSIONATI**

APPROVATO CON D.L.B. DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 45 DEL 05/11/2014

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. xx DEL gg/mm/aaaa

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Principi generali</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Modalità di concessione</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Composizione della commissione</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Graduatorie</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Durata della concessione</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Partecipazione alle spese</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Requisiti</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Controversie</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Obblighi</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Pubblicità del Regolamento</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Abrogazioni ed entrata in vigore</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Rinvio</i>

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune concede in uso gratuito a pensionati lotti di terreno da destinarsi ad orti familiari.
2. Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende un appezzamento di terreno individuato dal Comune per la coltivazione di fiori, frutta ed ortaggi ad uso del concessionario e della sua famiglia, con divieto di farne commercio.
3. La costituzione, la formazione e la regolamentazione gestionale degli orti è di competenza del Comune; la conduzione, le eventuali responsabilità ad essa collegate, la proprietà e l'uso di quanto prodottovi, nel rispetto della normativa vigente, sono dei concessionari degli orti.
4. Potrà essere concesso in uso un solo orto per ogni nucleo familiare, intendendo anche le convivenze nella medesima abitazione.

Art. 2 - Modalità di concessione

1. La concessione avviene per sorteggio su domanda a seguito di avviso pubblico.
2. La domanda deve essere presentata all'ufficio Protocollo del Comune entro il termine di scadenza indicato nell'avviso pubblico.
3. Alla domanda dovrà essere allegata l'autocertificazione, ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 inerente il possesso dei requisiti.
4. Le domande di concessione, presentate dagli interessati secondo le disposizioni contenute nell'avviso pubblico, saranno sorteggiate in seduta pubblica da apposita commissione, come previsto dal seguente art. 3, che predisporrà la graduatoria degli aventi diritto alla concessione in base al sorteggio.
5. Con scadenza quinquennale, o anticipata, qualora sia esaurita la graduatoria, si provvederà a pubblicare nuovo avviso per la formazione della graduatoria di assegnazione.
6. Gli assegnatari del precedente bando non avranno alcun diritto di prelazione ma potranno ripresentare domanda (in questo caso, se sorteggiati, avranno diritto a riavere in gestione l'appezzamento precedentemente coltivato).
7. Gli orti che dovessero rendersi disponibili per rinuncia dei concessionari, ed eventuali nuovi lotti, saranno concessi utilizzando la graduatoria vigente.

Art. 3 - Composizione della commissione

1. Ai fini della formazione della graduatoria è costituita una commissione formata dai seguenti componenti:
 - Responsabile dell'ufficio tecnico;
 - Segretario generale (o suo delegato), con funzione di presidente;
 - Assessore ai servizi sociali (o suo delegato).

Art. 4 - Graduatorie

1. La graduatoria definitiva, predisposta dalla commissione, è approvata entro trenta giorni con determinazione del Responsabile dell'ufficio tecnico, che successivamente provvede alla concessione degli orti.
2. In caso di disponibilità di più lotti, agli aventi diritto alla concessione verrà data facoltà di scelta dell'orto secondo l'ordine progressivo nella graduatoria definitiva, salvo quanto già previsto all'art. 2, punto 6.

Art. 5 - Durata della concessione

1. La concessione ha validità quinquennale, salvo disdetta da una delle parti con preavviso di tre mesi.
2. Sono fatte salve improrogabili ed imprevedibili esigenze dell'Amministrazione comunale che, esclusivamente mediante ordinanza motivata da notificarsi al destinatario, potrà esigere la riconsegna dell'appezzamento senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo.

Art. 6 - Partecipazione alle spese e collaborazione civica

1. Ai sensi della legge n. 724/94, trattandosi di iniziativa sociale per l'occupazione del tempo libero dei pensionati, la concessione avviene a titolo gratuito, previo rimborso di una quota annuale per le spese stabilite con determina del responsabile dell'ufficio tecnico (art. 1025 del codice civile).
2. Il versamento del contributo alle spese dovrà avvenire per il primo anno, alla sottoscrizione del Foglio Patti e Condizioni, e per gli anni successivi entro il 31 dicembre, secondo le modalità stabilite nella su indicata determina.
3. Stante la gratuità della concessione, in un'ottica di collaborazione civica, si richiederà agli aggiudicatari di rendersi parte attiva in alcune attività sociali.

Art. 7 - Requisiti

1. Possono concorrere alla concessione degli orti i cittadini che alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico siano residenti a Montano Lucino e siano titolari di pensione o siano in attesa di pensione (con pratica in corso).
2. Sono esclusi dall'assegnazione coloro che possiedono, o abbiano in godimento a qualsiasi titolo, un terreno coltivato o coltivabile ad uso orto familiare nel Comune di Montano Lucino o comuni limitrofi.

Art. 8 - Controversie

1. Il Responsabile dell'ufficio tecnico provvederà a dirimere eventuali controversie inerenti alla gestione degli orti che dovessero sorgere fra i concessionari.

Art. 9 - Obblighi

1. Il concessionario deve garantire la coltivazione diretta dell'orto.
2. La concessione deve intendersi strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, anche se parziale o gratuita dello stesso.
3. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro.
4. Inoltre il concessionario è obbligato a:
 - a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;
 - b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;
 - c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;
 - d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
 - e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);
 - f) non allevare animali in genere (cani compresi – ne è consentita la presenza solo custodita e nel proprio appezzamento);
 - g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
 - h) non utilizzare contenitori diversi da fusti in plastica per la raccolta di acqua, con coperchio, di colore verde e forniti dall'Amministrazione Comunale;
 - i) non fare rumori molesti;
 - j) non piantare alberi;
 - k) garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
 - l) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
 - m) non collocare ombreggianti a delimitazione degli appezzamenti né altro materiale quale legname, onduline di plastica o fibrocemento ecc.ecc.;
 - n) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato che, alla scadenza della concessione, dovrà essere restituito nello stato originario.
5. Per i compiti di vigilanza e per eventuali accertamenti l'Amministrazione Comunale può avvalersi sia degli uffici comunali sia delle guardie ecologiche.
6. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui ai punti da 1 a 4 del presente articolo, la concessione verrà revocata ed il lotto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi.
7. Al momento della riconsegna o al termine della concessione, il concessionario è personalmente responsabile delle condizioni dell'appezzamento.

8. Deve essere esclusivamente utilizzato, come deposito degli attrezzi, lo spazio all'uopo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, per il quale valgono gli stessi obblighi e diritti degli appezzamenti.

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dal vigente statuto comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque, per quanto di spettanza, di osservarlo e farlo osservare.

Art. 12 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si richiamano le norme dettate in materia di comodato dal codice civile.

